



40024-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI
ALESSANDRO RANALDI
DANIELE CENCI
GIUSEPPE PAVICH
DANIELA DAWAN

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1294/2021
CC - 29/09/2021
R.G.N. 1194/2021
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MORGILLO NUNZIO nato a MADDALONI il 23/06/1998

avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12.11.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Nunzio Morgillo la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in punto di revoca della patente.

4. Il ricorso è fondato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.»*.

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Non essendovi, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione sulla disposta revoca della patente di guida, e non vertendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta

revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso il 29 settembre 2021

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi




Il Presidente
Donatella Ferranti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **8 NOV 2021**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo

